

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore NICOLA CIPRIANI

Seduta del 20/07/2023

FATTO

A. In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 25/01/2018 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30/04/2022, la ricorrente si rivolge all'Arbitro, al quale chiede il rimborso, secondo il criterio pro-rata temporis, della complessiva somma di € 1.401,84 a titolo di commissioni non maturate, oltre interessi e spese legali.

B. Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese della ricorrente, eccependo: la corretta estinzione del finanziamento secondo le pattuizioni contrattuali a suo tempo sottoscritte; di aver provveduto a detrarre dal conteggio estintivo la quota degli interessi non maturati e dei costi ripetibili in base a quanto previsto contrattualmente, ovvero con piano di ammortamento alla francese; la natura up-front delle spese di istruttoria e commissioni di distribuzione. Pertanto, l'intermediario conclude per l'inammissibilità e, in ogni caso, per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. La controversia concerne la richiesta di un consumatore di ottenere, a seguito della estinzione anticipata di un finanziamento, il rimborso dei costi relativi alla vita residua del contratto (art. 125 sexies TUB).

2. Preliminarmente, il Collegio rileva che il contratto di finanziamento è stato stipulato prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies del TUB.

3. Ai fini della individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie, il Collegio innanzi tutto richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero totale delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Inoltre, il Collegio ricorda che – dopo l'intervento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la c.d. sentenza "Lexitor" (CGUE, 11.9.2019) - il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente principio di diritto: "a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". Più precisamente, "il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Orbene, tale orientamento era stato in parte rimodulato dopo la modifica dell'art. 125-sexies TUB ad opera del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021: in ragione di quell'intervento normativo, il Collegio di Coordinamento, nella decisione n. 21676/2021, aveva affermato che "in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014".

Sennonché, sul tema è intervenuta la Corte costituzionale che, con la decisione n. 263/2022, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia». Il Giudice delle leggi ne ha tratto la conseguenza che "l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor. L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della

precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor".

Pertanto, sulla scorta della pronuncia della Corte Costituzionale, i Collegi territoriali hanno ritenuto di dare continuità all'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 26525/2019, richiamata dalla medesima sentenza della Consulta proprio per la sua conformità alla sentenza "Lexitor".

Nella citata decisione, il Collegio di Coordinamento aveva anche chiarito che, ai fini della determinazione secondo equità del criterio da applicare per la retrocessione dei costi up front, il criterio preferibile è "analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento". Il Collegio di Coordinamento aveva inoltre rilevato che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

In definitiva, per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, con riferimento alla retrocessione degli oneri non maturati, il Collegio ritiene che i criteri da applicare siano: a) il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso) per i costi recurring; b) il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), in assenza di una diversa previsione pattizia, per i costi up front.

4. L'applicazione al caso di specie dei criteri sopra illustrati porta a ritenere che la domanda restitutoria formulata dalla ricorrente sia meritevole di parziale accoglimento.

5. In particolare, il Collegio, conformemente ai propri precedenti (Collegio di Bari, decisione n. 2477/20) accerta la natura up front delle spese di istruttoria e dei costi di intermediazione. Pertanto, la ricorrente ha diritto ai rimborsi risultanti dal seguente prospetto, che tiene conto delle restituzioni già operate, delle quali risulta evidenza in atti:

durata del finanziamento ▶		120
rate scadute ▶		48
rate residue		72
TAN ▶		5,39%

		% restituzioni	
- in proporzione lineare		60,00%	
- in proporzione alla quota		38,69%	

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
☒	Spese di istruttoria (up front)	€ 743,40	€ 446,04	€ 287,66		€ 287,66
☒	Costi di intermediazione (up front)	€ 1.593,00	€ 955,80	€ 616,41		€ 616,41
						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti		€ 904
interessi legali		si

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 904,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della

procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI